

# Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

## Helvetia Assicurazione veicoli a motore



### Veicoli a motore

Edizione Settembre 2024



### Il nostro servizio

**Siamo a vostra disposizione:**

**In caso di emergenza 24 ore su 24 – durante tutto l'anno**

In caso di sinistro:

T +41 58 280 30 00

[www.helvetia.ch](http://www.helvetia.ch)

agenzia: vedi polizza

Per domande generali:

T +41 58 280 10 00

Se i provvedimenti d'assistenza da noi predisposti non fossero assicurati, i relativi costi saranno addebitati alla persona che ha richiesto l'aiuto.



### Sommario

<b>Informazione per i clienti</b>	<b>4</b>	<b>C</b>	<b>Casco</b>	<b>13</b>	
<b>D</b>	<b>Disposizioni comuni</b>	<b>6</b>	C1	Estensione dell'assicurazione	13
D1	Validità territoriale	6	C2	Coperture e prestazioni	13
D2	Validità temporale	6	C3	Ulteriori esclusioni concernenti la copertura casco	16
D3	Premio	6	C4	Sistemi di bonus	16
D4	Adeguamento del contratto	7	C5	Particolarità in caso di sinistro concernente la copertura casco	17
D5	Veicoli di riserva	7	C6	Assicurazione casco precauzionale	17
D6	Targhe	7	<b>I</b>	<b>Infortunio passeggeri</b>	<b>18</b>
D7	Particolarità nel contratto	8	I1	Persone assicurate	18
D8	Esclusioni generali	8	I2	Coperture e prestazioni	18
D9	In caso di sinistro	8	I3	Particolarità in caso di evento infortunistico	21
D10	Franchigia	9	<b>A</b>	<b>Keep driving</b>	<b>22</b>
D11	Danni nel prestare soccorso	10	A1	Estensione dell'assicurazione	22
D12	Giurisdizione, basi giuridiche e indirizzi	10	A2	Coperture e prestazioni	22
<b>R</b>	<b>Responsabilità civile</b>	<b>11</b>	<b>Z</b>	<b>Assicurazioni complementari</b>	<b>26</b>
R1	Estensione dell'assicurazione	11	Z1	Estensione dell'assicurazione	26
R2	Coperture e prestazioni	11	Z2	Coperture e prestazioni	26
R3	Ulteriori esclusioni concernenti la responsabilità civile	11	<b>S</b>	<b>Prestazioni di servizio</b>	<b>28</b>
R4	Sistemi di bonus	12	S1	Estensione del servizio	28
R5	Particolarità in caso di sinistro concernente la responsabilità civile	12	S2	Coperture e prestazioni	28
R6	Ritiro delle targhe	12	<b>Definizioni</b>	<b>30</b>	



### Informazione per i clienti

#### 1 Partner contrattuale

Partner contrattuali sono

Helvetia Compagnia Svizzera  
d'Assicurazioni SA  
Dufourstrasse 40  
9001 San Gallo

oppure

Helvetia Compagnia Svizzera  
sull'Assicurazioni sulla vita SA  
St. Alban-Anlage 26  
4002 Basel

oppure

Coop Protezione Giuridica SA  
Entfelderstrasse 2  
5000 Aarau

Nel quadro della conclusione e dell'esecuzione del contratto, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA è autorizzata ad agire a nome degli altri partner contrattuali (ad es. a concludere e annullare dei contratti, a procedere all'incasso, a esigere rimborsi).

#### 2 Diritto applicabile, basi contrattuali

Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l'informazione per i clienti, le Condizioni Generali d'Assicurazione, eventuali altre Condizioni particolari o Condizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione.

Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in quel Paese.

#### 3 Assicurazione contro i danni o di somma fissa

Le sue assicurazioni sono di base assicurazioni contro i danni; le assicurazioni di somma fissa vengono designate espressamente come tali nei documenti contrattuali (ad es. proposta o polizza).

#### 4 Doveri in sede di stipulazione

Ai sensi dell'art. 6 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (ad es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta incompleta o inesatta ad una domanda formulata per scritto o in un'altra forma testuale, l'Helvetia ha il diritto di recedere dal contratto entro quattro settimane da quando

giunge a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Se il contratto viene rescisso mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per i sinistri già intervenuti, nella misura in cui il loro insorgere o la portata del danno siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o inesatte. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

#### 5 Diritto di revoca

Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma testuale. Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'Helvetia, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Il premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo leso può far valere in buona fede pretese nei confronti dell'Helvetia.

#### 6 Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi cambiamento avvenuto durante il periodo di validità del contratto concernente un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, la cui portata è stata stabilita dalle parti al momento della stipula del contratto, va immediatamente notificato per scritto o in un'altra forma testuale all'Helvetia da parte dallo stipulante. Si considerano rilevanti tutti i fatti in merito ai quali l'Helvetia abbia chiesto informazioni allo stipulante nel modulo di proposta o in altre domande scritte (ad es. questionario sul rischio, caratteristiche di rischio e operative, ecc.). Se lo stipulante omette di effettuare questa comunicazione, nel periodo successivo l'Helvetia non sarà vincolata al contratto. Se la notifica è avvenuta, l'Helvetia è autorizzata ad aumentare il premio retroattivamente a partire dal momento dell'aumento del rischio o a disdire la parte interessata dal cambiamento entro 14 giorni dal ricevimento della notifica. In tal caso il contratto si estingue quattro settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche allo stipulante nel caso in cui non si raggiunga un accordo in merito ad un eventuale aumento dei premi.

In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un'altra forma testuale, o esigere una riduzione del premio. Se l'Helvetia respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un'altra forma testuale, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l'Helvetia riceve la notifica.



### 7 Perfezionamento del contratto / Inizio della copertura assicurativa

Dopo la ricezione della proposta d'assicurazione presso la sede principale dell'Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull'accettazione o meno della stessa. L'assicurazione si intende stipulata a partire dall'invio della notifica di accettazione. A conferma della stipulazione del contratto d'assicurazione, lo stipulante riceve la sua polizza.

La copertura assicurativa decorre dalla data fissata nella polizza, a meno che non sia stato concesso per scritto o in un'altra forma testuale un accordo di copertura con effetto a partire da una data precedente.

### 8 Durata e scadenza del contratto d'assicurazione

Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza e si rinnova di volta in volta per un anno al termine di questa durata.

Si può recedere dal contratto per scritto o in un'altra forma testuale alla fine del terzo anno d'assicurazione o di ogni anno d'assicurazione successivo con un preavviso di tre mesi. Il primo anno d'assicurazione inizia alla data di inizio del contratto e dura fino alla scadenza del successivo premio annuo fissata nella polizza. Ogni anno d'assicurazione successivo dura 12 mesi.

Qualora sia stato stipulato con un premio unico per la sua intera durata, il contratto si estinguerà alla data di scadenza concordata.

### 9 Validità temporale del contratto d'assicurazione

Per quanto concerne la validità temporale della copertura assicurativa, trovano applicazione gli accordi presi nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

### 10 Esclusione del diritto di disdetta in caso di adeguamento legale

Se cambiano contributi pubblici o tasse, oppure se nell'assicurazione danni della natura (che è disciplinata per legge) i premi, le franchigie o l'estensione della copertura assicurativa devono essere cambiati per disposizione delle autorità competenti, il contratto viene adattato di conseguenza alla data della modifica in questione fissata dalle autorità. In questi casi non sussiste alcun diritto di disdetta.

Se il tasso di premio fissato dalla legge per l'assicurazione danni della natura si riduce, quello previsto per l'assicurazione incendio aumenta contestualmente di pari valore.



### D Disposizioni comuni

#### D1 Validità territoriale

La vostra assicurazione è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti gli stati europei come anche in tutti gli stati e le isole dell'area mediterranea.

La vostra assicurazione non ha invece valore negli Stati della Federazione Russa, Bielorussia, Penisola di Crimea, Georgia, Armenia, Azerbaygian, Kazakistan, Israele, Egitto, Algeria, Libano, Libia e Siria. Nel territorio del Kosovo l'assicurazione non copre la responsabilità civile.

In caso di trasporto per mare la copertura assicurativa non viene interrotta se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entro i limiti della validità territoriale.

#### D2 Validità temporale

##### D2.1 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia il giorno fissato nella vostra polizza ed è valida per eventi che accadono nel corso della durata assicurativa.

##### D2.2 Copertura provvisoria

A partire dalla data d'immatricolazione del veicolo, la copertura sussiste nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile. Se ci è pervenuta una proposta d'assicurazione per iscritto (o in un'altra forma testuale), beneficiate della copertura provvisoria nei rami per i quali avete fatto richiesta a partire dalla data di immatricolazione del veicolo. La copertura provvisoria termina con l'accettazione del contratto da parte nostra o, in caso di rifiuto, 3 giorni dopo il ricevimento da parte vostra della nostra dichiarazione di rifiuto.

La rata del premio è esigibile fino alla cessazione della copertura. Nel caso in cui richiediate una modifica della copertura assicurativa, si applicano per analogia le medesime disposizioni.

##### D2.3 Caso di sinistro

Dopo ogni evento assicurativo, per il quale dobbiamo versare un'indennità, il contratto può essere disdetto da parte vostra o da parte nostra, e più precisamente:

- da parte vostra, al più tardi dopo che avete ricevuto comunicazione del nostro pagamento. Il contratto si estingue 14 giorni dopo che abbiamo ricevuto la comunicazione;
- da parte nostra, al più tardi al momento del pagamento dell'indennità. Il contratto si estingue 14 giorni dopo aver ricevuto la nostra disdetta.

#### D2.4 Ritiro della licenza di condurre

Siete tenuti a notificarci l'eventuale ritiro della licenza di condurre per guida:

- in stato d'ebbrezza;
- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- sotto l'effetto di medicinali;
- per un superamento della velocità consentita.

In questi casi abbiamo il diritto di modificare o annullare il contratto.

#### D2.5 Domicilio del detentore, ubicazione del veicolo o immatricolazione con targhe straniere

Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o l'ubicazione del veicolo all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein), oppure fa immatricolare il veicolo con targhe straniere, il contratto, rispettivamente la copertura si estinguono dopo 60 giorni. Non viene concessa nessuna copertura assicurativa per i veicoli il cui luogo di stazionamento è in permanenza all'estero.

#### D2.6 Fallimento

In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento.

Lo stipulante ovvero l'amministrazione del fallimento sono tenuti a informare immediatamente l'Helvetia dopo l'avvio di una procedura fallimentare.

Nel caso in cui fosse pronunciato il fallimento dello stipulante, l'Helvetia hanno il diritto di disdire le prestazioni derivanti dalle assicurazioni di protezione giuridica entro 14 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza del fallimento. Il contratto cessa il giorno seguente alla ricezione della disdetta.

### D3 Premio

#### D3.1 Scadenza

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per un anno di assicurazione ed è pagabile anticipatamente al più tardi il giorno specificato nella polizza. Se è convenuto il pagamento rateale, possiamo chiedere una tassa. Il primo premio dev'essere pagato al rilascio della polizza.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento entro 30 giorni, gli viene ingiunto in forma scritta, sotto minaccia di addebitargli le spese di mora, di effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito. Se l'ingiunzione di pagamento rimane senza esito, il nostro obbligo di prestazione resta sospeso a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ingiunzione, fino al completo pagamento dei premi e di tutte le spese maturate.



## Veicoli a motore

### D3.2 Rimborso

Nel caso in cui per un motivo giuridico o per un motivo contrattualmente previsto il contratto venisse sciolto prima del tempo, il premio convenuto per l'anno di assicurazione in corso è dovuto soltanto per il periodo di assicurazione trascorso fino alla sospensione del contratto.

Il premio annuo è tuttavia dovuto per intero se:

- la Helvetia eroga prestazioni in caso di danno totale;
- la disdetta viene inoltrata da parte dello stipulante in seguito ad un sinistro parziale ed il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.

### D4 Adeguamento del contratto

#### D4.1 Diritto d'adeguamento Helvetia

Helvetia può chiedere adeguamenti del contratto a partire dal successivo anno d'assicurazione in caso di modifiche:

- dei premi
- dei sistemi di bonus
- delle regolamentazioni concernenti la franchigia
- delle prestazioni
- delle imposte di legge
- delle tasse
- delle Condizioni Generali d'Assicurazione

In caso di modifiche apportate al contratto, la notifica delle nuove condizioni contrattuali sarà effettuata al più tardi 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo.

#### D4.2 Basi di calcolo dei premi

Il premio viene determinato in base all'estensione assicurativa scelta e ai dati dello stipulante sulle persone assicurate e sul veicolo. Nel caso in cui uno di questi dati cambi, l'Helvetia ha la facoltà di adeguare il contratto alle mutate condizioni.

#### D4.3 Accettazione

Se non riceviamo una disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, consideriamo accettati gli adeguamenti del contratto.

#### D4.4 Rifiuto

Se lo stipulante non intende accettare le modifiche al contratto, può disdire per iscritto o in un'altra forma testuale i rami interessati dalla modifica o l'intero contratto per la fine dell'anno assicurativo.

Gli adeguamenti dei premi dovuti a cambiamenti del grado di bonus o a modifiche di imposte federali o di altre tasse non costituiscono un motivo di disdetta.

### D5 Veicoli di riserva

L'assicurazione vale anche per un veicolo sostitutivo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni da a–c, se

- è disponibile un'autorizzazione ufficiale;
- si tratta dello stesso tipo di veicolo e della stessa categoria di prezzo del veicolo assicurato;
- il veicolo di riserva viene utilizzato al posto del veicolo assicurato con le targhe di quest'ultimo.

La copertura assicurativa casco rimane in vigore per il veicolo sostituito.

L'assicurazione del veicolo di riserva cessa quando quest'ultimo non viene più utilizzato o quando il veicolo sostituito viene rimesso in esercizio con le sue targhe.

### D6 Targhe

#### D6.1 Copertura assicurativa in caso di targhe trasferibili

L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati con la stessa targa presso l'Ufficio della circolazione stradale, vale a dire

- per il veicolo dotato di targhe di controllo, conformemente a quanto previsto dalle leggi, nella sua integralità;
- per i veicoli senza targa solo su strade non aperte alla circolazione pubblica.

Se i veicoli vengono usati contemporaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica e si verifica un evento per il quale dobbiamo accordare delle prestazioni in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, possiamo esigere da voi o dall'assicurato il rimborso delle prestazioni versate.

Non eroghiamo alcuna prestazione derivante dall'assicurazione casco.

#### D6.2 Deposito delle targhe e annullamento delle targhe trasferibili

Se le targhe vengono depositate, la copertura assicurativa sussiste per 12 mesi dalla data del deposito,

ma non è valida per i danni occorsi sulle strade aperte alla circolazione pubblica.

In caso di passaggio da targa trasferibile a targa individuale, fintanto che il detentore o il proprietario non cambiano, per il veicolo escluso sussiste una copertura analoga a quella accordata in caso di deposito delle targhe.

#### D6.3 Premio in caso di deposito delle targhe

Se le targhe vengono depositate per almeno 14 giorni consecutivi, quando le ritirate avete diritto ad un abbuono del premio proporzionale al periodo di tempo in cui le targhe sono rimaste deposi-



## Veicoli a motore

tate. Nel caso di un contratto conteggiato con premio forfetario, lo stipulante rinuncia all'abbuono del premio pro rata per la durata del deposito. Lo sconto legato a questa rinuncia è già incluso nel premio.

### D7 Particolarità nel contratto

Solo se inclusi nella vostra polizza, sono assicurati i seguenti usi:

- il rischio derivante dal trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- il rischio derivante dall'uso per il trasporto professionale e/o privato di persone;
- il rischio derivante dall'utilizzo legato al noleggio professionale e/o privato (tramite terzi fornitori, ad es. tramite una piattaforma di noleggio internet);
- il rischio derivante dall'utilizzo come veicolo sostitutivo, se il detentore mette a disposizione il veicolo assicurato nell'ambito della sua attività come garagista a terzi.

### D8 Esclusioni generali

Le esclusioni si applicano, qualora designati, ai singoli rami: Responsabilità civile (**R**), Casco (**C**), Infortuni (**I**), Keep driving (**A**), Assicurazioni complementari (**Z**), Prestazioni di servizio (**S**).

#### D8.1 Competizioni di velocità e corse su circuiti di gara e di allenamento (R, C, I, A, Z, S)

Le pretese derivanti da incidenti o danni avvenuti durante la partecipazione a gare, rally o simili gare di velocità, comprese le corse di allenamento nonché altri generi di corse su piste, circuiti e altri percorsi utilizzati per gli sport motoristici.

Sono assicurate le pretese derivanti da incidenti occorsi durante gare di orientamento e corsi di specializzazione concernenti la guida in Svizzera.

Qualora l'organizzatore non abbia sottoscritto l'assicurazione prevista dalla legge, sussiste tuttavia la copertura assicurativa di responsabilità civile per le manifestazioni sportive motoristiche ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

#### D8.2 Viaggi senza autorizzazione o abilitazione (R, C, I, A, Z, S)

Non sono assicurati i danni/gli incidenti e la responsabilità civile risultanti da:

- corse senza autorizzazione ufficiale;
- corse dei conducenti che non possiedono la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o corse dei conducenti non accompagnati conformemente alle prescrizioni di legge;
- corse dei conducenti che contrariamente alle prescrizioni di legge trasportano altre persone;
- corse delle persone le quali usano il veicolo senza autorizzazione;
- corse delle persone le quali hanno sottratto il veicolo (valido per R/I e A);
- corse su strade pubbliche se la targa di controllo riportata nella polizza non è montata sul veicolo (valido solo per C).

Tuttavia, concediamo una copertura assicurativa alle persone assicurate, a condizione che queste ultime dimostrino di non essere state a conoscenza di queste violazioni anche dopo aver prestato la dovuta attenzione.

#### D8.3 Disordini, Requisizione, Ionizzazione (C, I, A, Z, S)

Non sono assicurati i danni/gli incidenti occorsi:

- durante disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose perpetrati nel corso di assembramenti, sommosse, tumulti o scioperi);
- a seguito di eventi terroristici o bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure adottate per fronteggiarli;
- a seguito di modifiche della struttura dell'atomo (ad es. contaminazione radioattiva);
- durante requisizioni militari o disposte dalle autorità;
- a seguito degli effetti di radiazioni ionizzanti.

Tuttavia la copertura assicurativa sussiste nei casi a–c, se il detentore o il conducente può dimostrare in modo credibile di aver preso le adeguate precauzioni per evitare il danno o che il danno non ha alcuna relazione con questi eventi.

#### D8.4 Crimini, reati (C, I, A, Z, S)

Danni/incidenti in seguito a perpetrazione intenzionale di crimini o reati, oppure nel tentativo di perpetrarli (in particolare anche in caso di appropriazione indebita o malversazione).

### D9 In caso di sinistro

#### D9.1 Notifica

Dovete notificarci subito ogni sinistro.



## Veicoli a motore

### D9.2 Violazione degli obblighi

In caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, l'indennità viene ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

Non saranno effettuate riduzioni se l'assicurato può dimostrare che la violazione degli obblighi è avvenuta senza colpa e che il sinistro si sarebbe verificato anche osservando le disposizioni legali e contrattuali.

Il recesso dal contratto per un motivo legale o contrattuale rimane riservato.

Altrettanto riservate rimangono le conseguenze legali nel caso di reticenza alla conclusione del contratto secondo l'articolo 6 della LCA.

### D9.3 Riduzione, rifiuto delle prestazioni e rivalsa

Siamo autorizzati a ridurre le prestazioni, a rifiutarci di erogarle o a richiedere il rimborso integrale delle prestazioni erogate a voi o ad altre persone assicurate se

- esistono motivi legali o contrattuali;
- dobbiamo versare prestazioni in virtù di una convenzione internazionale (per es. carta verde) o di disposizioni straniere, dopo la cessazione o la sospensione della vostra copertura assicurativa;
- quando dobbiamo versare prestazioni in virtù di una convenzione internazionale (per es. carta verde) o di disposizioni straniere e che per un analogo evento in Svizzera esiste un diritto di regresso, nei limiti di questo specifico diritto.

Se non riceviamo il vostro pagamento entro 4 settimane dalla nostra richiesta, vi invitiamo in forma scritta ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la nostra diffida rimane senza effetto, il contratto si estingue nel suo insieme con la scadenza di questo termine di 14 giorni. Nei nostri confronti siete sempre debitori del relativo importo.

### D9.4 Rinuncia in caso di colpa grave

Se è assicurata la copertura complementare per colpa grave, in caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave rinunciamo al diritto di regresso previsto dalla legge.

Non viene concessa alcuna rinuncia se la persona assicurata provoca l'evento assicurato (art. 31 cpv. 2 e art. 65 cpv. 3 LCStr):

- in stato di ebbrezza o inidoneità alla guida, perché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di medicinali oppure se per altri motivi non ha le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo (ad es. colpo di sonno);
- in seguito a un'infrazione per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr.

Non viene concessa alcuna rinuncia nemmeno nei casi in cui il conducente si è sottratto a un provvedimento mirante ad accertare l'inidoneità alla guida. In questo caso, la quota non assicurata è pari ad almeno il 20%.

### D9.5 Esigibilità delle prestazioni

L'indennizzo è dovuto 30 giorni dopo la data in cui noi abbiamo ricevuto i documenti necessari ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno e della nostra responsabilità.

L'indennizzo non è esigibile in particolare nei casi in cui:

- sussistono dei dubbi in merito al diritto di beneficiare dell'indennizzo da parte di chi ne avanza la pretesa;
- il sinistro è oggetto di una procedura di polizia o penale non ancora conclusa.

### D9.6 Prescrizione e perenzione

Le pretese derivanti dal presente contratto cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi del fatto che sostanzia l'obbligo di versare la prestazione.

Per quanto riguarda l'assicurazione casco, le richieste di risarcimento che sono state rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro cinque anni dall'insorgere del sinistro.

## D10 Franchigia

La franchigia concordata vi viene addebitata per ogni evento per il quale forniamo un indennizzo. La franchigia viene detratta dall'indennizzo assicurato oppure vi viene richiesto il relativo rimborso.

### D10.1 Responsabilità civile

Per ogni evento vi è una franchigia di CHF 1'000 a vostro carico:

- se il conducente del veicolo nel momento dell'evento non ha ancora compiuto i 25 anni d'età e
- se quest'ultimo non è indicato nel contratto come detentore o come conducente abituale e
- se nella polizza non è concordata una franchigia più elevata.

Se un veicolo a motore è registrato a nome di un'impresa, la franchigia è di CHF 1'000 per ogni evento, quando il conducente del veicolo nel momento dell'evento non ha ancora compiuto i 25 anni d'età e nella polizza non è contemplata una franchigia più alta.

Queste regole non si applicano ai veicoli agricoli.

### D10.2 La franchigia non viene addebitata:

- se ci rimborsate l'importo dell'indennità entro 30 giorni da quando siete venuti a conoscenza della nostra liquidazione;
- se dobbiamo versare un'indennità per corse illecite, anche se al detentore del veicolo non sia imputabile nessuna colpa per la sottrazione del veicolo;
- se dobbiamo versare un'indennità per danni verificatisi durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida ufficialmente autorizzato o per danni durante un esame ufficiale di guida;



## Veicoli a motore

### Responsabilità civile

- d) se dobbiamo versare indennità, benché non sussista colpa alcuna da parte delle persone assicurate (pura responsabilità causale);

### Casco

- e) se dobbiamo versare indennità per eventi di collisione benché non vi sia colpa alcuna da parte degli assicurati e la controparte coinvolta nella collisione, o terzi, siano gli unici e totali responsabili per colpa e questi o il loro assicuratore abbia indennizzato al 100 % il danno provato in materia di responsabilità civile;
- f) se paghiamo solo la differenza tra il valore venale e un tipo di indennizzo basic, Standard o PLUS;
- g) se in caso di danni ai vetri viene riparato e non sostituito il parabrezza danneggiato;
- h) se in caso di danni ai vetri o danni da grandine la riparazione viene organizzata dalla Helvetia ed effettuata dalle aziende partner stabilite dalla Helvetia.

### D10.3 Veicolo trainante, rimorchio, semirimorchio

Se il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio sono assicurati presso di noi con una franchigia e vengono danneggiati a seguito dello stesso sinistro, viene messa a vostro carico una sola franchigia per ogni ramo. In caso di franchigie differenti, viene dedotta quella più elevata.

### D11 Danni nel prestare soccorso

Sono assicurati l'insudiciamento all'interno del veicolo assicurato e i danni al veicolo che si verificano in seguito ad azioni di soccorso a persone o animali infortunati.

### D12 Giurisdizione, basi giuridiche e indirizzi

#### D12.1 Giurisdizione

I diritti possono essere fatti valere presso la nostra sede di San Gallo oppure presso il domicilio o la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Liechtenstein. Per l'assicurazione di protezione giuridica il foro competente è diverso.

#### D12.2 Basi giuridiche complementari

A complemento delle presenti condizioni d'assicurazione valgono la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) come pure, con riferimento all'assicurazione responsabilità civile, le disposizioni legali in materia di circolazione stradale.

#### D12.3 Indirizzi

Tutte le comunicazioni a noi destinate possono essere indirizzate sia ad una delle nostre agenzie sia alla sede a San Gallo. Le nostre comunicazioni a voi avvengono a norma di legge all'ultimo indirizzo a noi noto. È pertanto importante che cambiamenti d'indirizzo ci vengano comunicati il più rapidamente possibile. Per l'assicurazione di protezione giuridica l'indirizzo è diverso.



# R Responsabilità civile

## R1 Estensione dell'assicurazione

### R1.1 Persone

Sono assicurati il detentore del veicolo assicurato e tutte le persone per le quali egli è responsabile secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

### R1.2 Veicoli

Sono assicurati i veicoli specificati nella polizza.

Sono pure assicurati i rimorchi o i veicoli trainati o spinti da detti veicoli e i rimorchi sganciati (in quanto la responsabilità è data secondo l'articolo 2 della OCR).

## R2 Coperture e prestazioni



### R2.1 Lesioni personali e danni materiali a terzi

#### R2.1.1 Pretese in materia di responsabilità civile

Le persone assicurate beneficiano della copertura assicurativa in relazione alle pretese di diritto civile avanzate nei loro confronti in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile nei casi di ferimento o uccisione di persone (lesioni corporali), ferimento o uccisione di animali e danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali) occorsi nelle seguenti circostanze:

- durante l'esercizio del veicolo;
- in caso di incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio;
- in caso di assistenza prestata in seguito a incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
- salendo nel veicolo o scendendo dallo stesso, aprendo, chiudendo e azionando parti mobili del veicolo nonché agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.

#### R2.1.2 Spese di prevenzione del sinistro

Se in seguito ad un evento imprevedibile il verificarsi di un sinistro assicurato è imminente, la vostra assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico dell'assicurato, le quali sono causate dalle misure conformi alle circostanze, adottate per scongiurare il pericolo.

#### R2.1.3 Somma assicurata

Provvediamo al pagamento delle pretese giustificate e alla difesa contro quelle ingiustificate. Le nostre prestazioni sono limitate, per evento assicurato, alla somma assicurata specificata nella polizza.

#### R2.1.4 Limitazioni

Le nostre prestazioni per danni alle persone ed alle cose che avvengono in seguito a incendio, esplosioni o energia nucleare, come anche costi per la prevenzione dei danni, insieme sono limitate per ogni evento assicurato, alla somma legale minima di assicurazione secondo l'articolo 3 dell'Ordinanza dei veicoli (OAV).

Le spese per le pretese di diritto pubblico conformemente alla legge sui danni ambientali della UE sono limitate a un totale di CHF 5 Mio. per ogni evento assicurato.

## R3 Ulteriori esclusioni concernenti la responsabilità civile

Non sono assicurate le pretese:

- del detentore per danni materiali;
- del detentore per danni corporali, se egli è conducente del veicolo assicurato;
- per i danni materiali del coniuge, del partner registrato del detentore, nonché dei suoi fratelli e sorelle che abitano nella stessa economia domestica;
- di persone che hanno sottratto il veicolo o sapevano che era stato sottratto;
- per danni al veicolo assicurato, rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli, o a cose e animali con essi trasportati, ad eccezione degli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili;
- in seguito a danni per i quali la responsabilità civile è regolamentata in base alla legislazione riguardante l'energia nucleare;

Pretese di diritto pubblico conformemente alla legge sui danni ambientali della UE:

- derivanti da impatti sull'ambiente inevitabili, necessari o accettati per motivi aziendali;
- derivanti da consapevoli violazioni di leggi, ordinanze, disposizioni o decisioni amministrative a salvaguardia dell'ambiente;
- che vanno oltre gli obblighi di legge per accordi contrattuali o conferme.



## Veicoli a motore

### R4 Sistemi di bonus

#### R4.1 Sistema M (Responsabilità civile)

##### R4.1.1 Grado di bonus

Grado di bonus	% del premio base
M00	30%
M01	35%
M02	40%
M03	45%
M04	50%
M05	55%
M06	60%
M07	65%
M08	70%
M09	80%
M10	90%
M11	100%
M12	110%
M13	120%
M14	130%

##### R4.1.2 Periodo di osservazione



Per ogni anno assicurativo il grado di bonus viene ridefinito alla scadenza principale sulla base di un periodo di osservazione annuale. Al riguardo è rilevante l'andamento dei sinistri fino a 4 mesi prima della scadenza principale nei 12 mesi precedenti.

##### R4.1.3 Modifica del grado di bonus

Per ogni sinistro verificatosi durante il periodo di osservazione che genera un indennizzo o la costituzione di una riserva, il bonus aumenta di 4 gradi. Se non si è verificato alcun sinistro durante il periodo di osservazione, si passa al grado immediatamente inferiore.

##### R4.1.4 Nessun aumento di grado:

- se non dobbiamo versare indennità per un evento notificato;
- se ci rimborsate l'importo dell'indennità entro 30 giorni da quando siete venuti a conoscenza della nostra liquidazione;
- se versiamo delle indennità per l'uso illecito benché non vi sia colpa alcuna imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
- se dobbiamo versare indennità per danni verificatisi durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida ufficialmente concessionario o se dobbiamo versare indennità per danni durante un esame ufficiale di guida;

- se dobbiamo versare delle indennità benché non vi sia colpa alcuna da parte degli assicurati (pura responsabilità causale).



#### R4.2 Protezione del bonus

Se è assicurata la copertura di protezione del bonus, il grado di bonus nella responsabilità civile, rimane invariato per l'anno successivo dopo il primo sinistro per periodo di osservazione che porterebbe all'aumento del grado.

Con la Protezione del bonusPLUS, il livello del bonus rimane invariato indipendentemente dal numero dei sinistri.

#### R4.3 Senza sistema di bonus

Se il contratto non si avvale di un sistema di bonus, il premio resta invariato indipendentemente dall'andamento dei sinistri.

### R5 Particolarità in caso di sinistro concernente la responsabilità civile

Le trattative con i danneggiati vengono da noi gestite a nostro nome oppure in qualità di rappresentanti degli assicurati. Gli assicurati non devono di propria iniziativa riconoscere nei confronti dei danneggiati alcuna pretesa e non devono effettuare alcun pagamento. Nel caso si giunga ad un processo civile, gli assicurati devono lasciare a noi la conduzione dello stesso. La nostra liquidazione delle pretese è vincolante per gli assicurati.

### R6 Ritiro delle targhe

Possiamo ordinare il ritiro delle targhe se voi non versate:

- il premio;
  - la franchigia;
  - l'ammontare del regresso;
- oppure altri importi dovuti, nonché quando altre disposizioni legali o contrattuali lo permettono.



## C Casco

### C1 Estensione dell'assicurazione

#### C1.1 Veicolo

Sono assicurati i veicoli specificati nella vostra polizza.

#### C1.2 Equipaggiamenti ed accessori

##### C1.2.1 Automobili e motoveicoli

Se non diversamente concordato, gli equipaggiamenti e gli accessori per i quali deve essere pagato un sovrapprezzo sono assicurati fino a concorrenza del 10% del prezzo di catalogo. Per i valori superiori al 10% del prezzo di catalogo, l'importo deve essere dichiarato nella polizza. Gli accessori utilizzati in più veicoli a motore assicurati tramite l'Helvetia devono essere dichiarati una sola volta. Nella variante «senza limiti» sono assicurati tutti gli equipaggiamenti e gli accessori.

##### C1.2.2 Veicoli utilitari

Gli equipaggiamenti e accessori sono assicurati soltanto quando sono menzionati nella polizza oppure se sono compresi nella somma di assicurazione con il loro valore a nuovo. Gli attrezzi sono assicurati nell'ambito del valore a nuovo indicato nella polizza purché siano fissati al veicolo o collegati allo stesso al momento del sinistro. Per i veicoli agricoli, i rimorchi sono paragonati agli attrezzi. Se voi non siete i soli proprietari dell'attrezzo coinvolto nel sinistro, il nostro indennizzo per questo attrezzo è limitato al valore attuale.

##### C1.2.3 Equipaggiamenti ed accessori esclusi

Non sono considerati equipaggiamenti ed accessori:

- a) i caschi, i capi d'abbigliamento di qualsiasi genere (esempi: indumenti da moto, stivali, guanti, berretti)
- b) i seguenti dispositivi che non sono fissati stabilmente:
  - di comunicazione
  - di navigazione
  - di elettronica di consumo
  - supporti di immagini, audio e dati
- c) le targhe di controllo con valore affettivo (acquistate all'asta o versando un sovrapprezzo)

## C2 Coperture e prestazioni

A seconda della variante di prodotto concordata nel contratto, la copertura assicurativa comprende i seguenti eventi:

Variante di prodotto assicurata	Eventi di collisione	Eventi casco parziale	Danni a veicoli parcheggiati
Casco totalePLUS	✓	✓	✓
Casco totale	✓	✓	–
Casco parzialePLUS	–	✓	✓
Casco parziale	–	✓	–



### C2.1 Eventi casco parziale

#### C2.1.1 Incendio

Sono assicurati danni causati involontariamente da incendio, fulmini, esplosione e corto circuito. I danni ad apparecchiature elettroniche, elementi strutturali e batterie sono assicurati solo se la causa non è riconducibile a un difetto interno. Danni al veicolo derivanti dalle opere di spegnimento sono altrettanto assicurati.

I danni da incendio non sono assicurati, se il proprietario del veicolo può far valere pretese contrattuali nei confronti del venditore, del fornitore o dell'officina di riparazioni. Non sono assicurati i danni da abbruciature, a meno che si possano attribuire ad un incendio.

#### C2.1.2 Forze della natura

Sono assicurati i danni subiti involontariamente e causati direttamente da eventi naturali come uragani (= vento della velocità di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, danni dovuti alla pressione della neve direttamente sul veicolo (pressione della neve), danni causati dalla diretta caduta sul veicolo di rocce, sassi e masse di terra (scoscendimenti), piene, inondazioni. L'enumerazione è esaustiva.

#### C2.1.3 Masse nevose

Sono assicurati i danni subiti involontariamente derivanti dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo assicurato. Se dei rami si rompono e cadono a causa del peso della neve, i danni cagionati al veicolo assicurato dai rami e dalla neve sono coperti.

#### C2.1.4 Furto

Sono assicurati la perdita, la distruzione o il danneggiamento causati da furto, sottrazione per l'uso, il furto del veicolo assicurato e dei suoi accessori o dal tentativo di uno di questi atti, a condizione che tali danni siano stati subiti involontariamente.

Non viene versata alcuna indennità se il reato viene commesso da componenti familiari.

#### C2.1.5 Vetri

L'assicurazione copre la rottura involontaria e i danni da rottura (causati da incidenti) al parabrezza, ai finestrini laterali, al lunotto e al tettuccio apribile (elenco esaustivo) che, per motivi di sicurezza, rendono necessaria la sostituzione o la riparazione dei vetri summenzionati. La copertura assicurativa si estende anche ai materiali che fungono quali sostituti del vetro.

Non viene versata alcuna indennità se non si procede alla sostituzione o alla riparazione, o se le spese per la sostituzione dei vetri raggiungono o superano il valore venale del veicolo.



## Veicoli a motore

### C2.1.6 Animali

Sono assicurati i danni subiti involontariamente a seguito di collisione con animali, nonché i danni cagionati dai morsi delle martore e dei roditori inclusi i danni conseguenti al veicolo.

I danni causati nel tentativo di schivare un animale non sono assicurati.

### C2.1.7 Vandalismo

Sono assicurati la rottura arbitraria o dolosa di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi ornamentali, la lacerazione della capote, danni provocati da vernici o spray, la foratura dei pneumatici e l'immissione di sostanze e materiali dannosi nel serbatoio del carburante o dell'olio. Nel caso dei motocicli, l'assicurazione copre anche la lacerazione della sella e delle borse. L'enumerazione è esaustiva.

### C2.1.8 Caduta di aeromobili

Danni a seguito di caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

### C2.1.9 Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Sono assicurati la distruzione, il danneggiamento o la scomparsa in seguito a terremoti (scosse provocate in seguito a movimenti tettonici della crosta terrestre) ed eruzioni vulcaniche (salita e/o fuoriuscita di magma/roccia fusa, come colata lavica, pioggia di cenere vulcanica o nubi di gas).

I danni arrecati in tempi e luoghi diversi che si verificano entro 168 ore dal primo terremoto o eruzione vulcanica che hanno causato danni costituiscono un unico sinistro se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

In caso di dubbio spetta al Servizio Sismico Svizzero (SED) decidere se si tratta o meno di un evento tettonico.

Si applica una franchigia generale di CHF 500 per veicolo, a meno che non sia stata concordata una franchigia più elevata nella polizza.



### C2.2 Eventi di collisione

Sono assicurati i danni dovuti ad un evento subitaneo e violento derivante da azione esterna, in particolare danni dovuti a urto, scontro, capovolgimento o caduta, affondamento e sprofondamento, anche quando si verificano in seguito a danneggiamenti d'esercizio, a rottura o ad usura; sono inoltre assicurati i danni dovuti ad azioni arbitrarie o dolose da parte di terzi. Le deformazioni in seguito a ribaltamento, oppure durante le operazioni di carico e scarico, sono equiparate all'azione esterna di una collisione, purché siano rispettate le disposizioni di sicurezza e di utilizzo.

Qualora venissero erogate le prestazioni contemplate dal presente articolo, non verranno cumulativamente corrisposte, per l'evento assicurato, altre prestazioni derivanti dalla copertura per danni a veicoli parcheggiati.



### C2.3 Danni a veicoli parcheggiati

È assicurato fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza il danno che viene causato da terze persone sconosciute al vostro veicolo parcheggiato.

Vengono pagati al massimo due casi di sinistro per anno civile; a tale proposito fa fede la data di notifica. Ogni sinistro deve essere notificato immediatamente.

Qualora venissero erogate le prestazioni contemplate dal presente articolo, non verranno cumulativamente corrisposte, per l'evento assicurato, altre prestazioni derivanti dalla copertura per eventi di collisione.



### C2.4 VetroPLUS

A complemento della copertura di base casco parziale Vetri sono coperti, in aggiunta, i danni da rottura improvvisi a parti di veicoli in vetro o materiali utilizzati in sostituzione del vetro che, per motivi di sicurezza, rendono necessaria la sostituzione o la riparazione. È assicurato anche il danneggiamento dello specchietto retrovisore del veicolo se è stato danneggiato solo il suo supporto e la sua riparazione o sostituzione risulta necessaria. L'assicurazione comprende inoltre, se danneggiate in occasione di una rottura vetri, le lampadine.

Non viene versata alcuna indennità se non si procede alla sostituzione o alla riparazione, o se le spese per la sostituzione dei vetri raggiungono o superano il valore venale del veicolo. Non sono assicurati i danni all'interno del veicolo alle parti in vetro o ai materiali utilizzati come sostituti del vetro.



### C2.5 RepairPLUS

(se incluso nel contratto)

La gestione del sinistro di veicoli avviene esclusivamente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

In deroga al punto C5.2, la riparazione dei danni alla carrozzeria ed ai vetri deve essere effettuata da un partner di servizio certificato dell'Helvetia. È possibile scegliere liberamente l'officina che si occuperà della riparazione all'interno di questa rete di partner dell'Helvetia.

Il partner di servizio dell'Helvetia garantisce le seguenti prestazioni supplementari:

- Servizio di ritiro e consegna gratuito del veicolo
- Veicolo di cortesia durante la riparazione (massimo CHF 400)
- Pulizia interna ed esterna del veicolo
- Garanzia a vita da parte dell'Helvetia e del partner di servizio sui lavori eseguiti.

In caso di pagamento senza effettuare la riparazione, in caso di danno totale o se lo stipulante fa eseguire la riparazione al di fuori della rete di partner dell'Helvetia, decadono le prestazioni di assistenza sopraindicate e la franchigia concordata aumenta, per ogni evento, degli importi indicati di seguito:

- a) Eventi di collisione: CHF 250
- b) Eventi casco parziale: CHF 200
- c) Danni a veicoli parcheggiati: CHF 200



## Veicoli a motore

Se secondo l'Helvetia la riparazione non può essere effettuata dal partner di servizio, si rinuncia all'aumento della franchigia concordata.



### C2.6 Prestazioni d'assicurazione

Nel contratto è stabilito se le prestazioni vengono fornite in base alle varianti d'indennizzo (basic, Standard, PLUS) o al valore venale.

#### C2.6.1 Danno totale

##### a) Con la variante d'indennizzo basic, Standard o PLUS

Sussiste danno totale:

- se i costi di riparazione nei primi due anni raggiungono o superano il 65 % del prezzo di catalogo e più tardi il valore venale, oppure
- se entro 30 giorni dalla nostra ricezione dell'avviso di sinistro scritto (o in un'altra forma testuale) un veicolo scomparso non è stato ritrovato.

#### Tabella di indennizzo

L'indennità viene erogata in base alla variante scelta (basic, Standard, PLUS)

	basic	Standard	PLUS
Anno d'esercizio		Indennità in % del prezzo di catalogo	Indennità in % del prezzo di catalogo
Nel 1° anno	Valore venale più il 10 % di questo	100 %	100 %
Nel 2° anno	Valore venale più il 10 % di questo	100 %	100 %
Nel 3° anno	Valore venale	90–80 %	100 %
Nel 4° anno	Valore venale	80–70 %	100 %
Nel 5° anno	Valore venale	70–60 %	90–80 %
Nel 6° anno	Valore venale	60–50 %	80–70 %
Nel 7° anno	Valore venale	50–40 %	70–60 %
A partire dall'8° anno	Valore venale	Valore venale più il 10 % di questo	Valore venale più il 20 % di questo

##### b) Senza le varianti d'indennizzo basic, Standard o PLUS

Sussiste danno totale:

- se i costi di riparazione raggiungono o superano il valore venale, oppure
- se entro 30 giorni dalla nostra ricezione dell'avviso di sinistro scritto (o in un'altra forma testuale) un veicolo scomparso non è stato ritrovato.

Versiamo il valore venale.

##### c) Indennizzo

Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo d'acquisto effettivo, vi verrà rimborsato quest'ultimo prezzo, tuttavia almeno il valore venale. Gli aumenti di valore successivi all'acquisto non vengono indennizzati. Se il prezzo d'acquisto non può essere comprovato, viene indennizzato il valore attuale.

##### d) Relitto

La somma d'indennizzo si riduce del valore del relitto del veicolo non riparato, compresi gli accessori e gli equipaggiamenti, se questi rimangono in possesso del proprietario. Non è prevista alcuna deduzione se il relitto viene ceduto all'Helvetia per mezzo di una dichiarazione di vendita scritta. L'Helvetia non è obbligata ad acquisire il relitto.

#### C2.6.2 Danno parziale

In caso di danni parziali, rimborsiamo i costi di riparazione, per riparazioni provvisorie fino a CHF 500. Non siamo obbligati a pagare nuovi ricambi di componenti, se questi possono essere riparati in modo ottimale. Se le parti danneggiate possono essere sostituite mediante pezzi non originali o usati di qualità ineccepibile, noi non siamo tenuti ad assumerci il costo dei pezzi originali nuovi. Se durante i lavori di riparazione vengono cambiati alcuni pezzi consumati, il veicolo laccato a nuovo o cambiati altri pezzi usurati, abbiamo il diritto di dedurre il plus valore (nuovo per vecchio) dai costi di riparazione. Non sono assicurati eventuali differenze di produzione dovute a pezzi di ricambio non più disponibili.

Se non diversamente concordato, per gli pneumatici danneggiati e rubati viene versato il valore venale.

Se la riparazione non viene effettuata, rimborsiamo il 90 % dell'ammontare del danno accertato (senza IVA).

#### C2.6.3 Ulteriori costi

Noi paghiamo per il veicolo:

- il recupero, trasporto e il rimorchio nella più vicina officina in considerazione dei lavori da eseguire, come un posto adatto per lo stazionamento nel caso in cui a causa di un evento assicurato il veicolo non è in grado di muoversi. Tutte queste prestazioni sono limitate a CHF 10'000 e vengono meno se le operazioni non sono state organizzate o autorizzate dalla Helvetia o da delle autorità;
- i costi di rientro del veicolo rubato, se viene ritrovato entro 30 giorni dalla nostra ricezione dell'avviso di sinistro scritto (o in un'altra forma testuale);
- i costi doganali, nel caso di un avvenimento per il quale è assicurato;
- i costi di stazionamento (tassa di deposito) fino a CHF 500.

Le prestazioni secondo questo articolo e le prestazioni secondo la copertura Assistance sono assicurate solo una volta per avvenimento e non possono essere cumulate.

#### C2.6.4 Riduzione delle nostre prestazioni

Se un'errata manutenzione, l'usura o danni preesistenti hanno fatto aumentare le spese di riparazione, portato ad un danno totale, oppure se al contrario, le condizioni del veicolo sono migliorate in seguito alla riparazione, la quota corrispondente dei costi è a carico degli assicurati. Tale quota deve essere determinata da periti.

Se il prezzo di catalogo (inclusi equipaggiamenti ed accessori) del veicolo dichiarato è troppo basso, in caso di sinistro l'indennità sarà ridotta in proporzione.



## Veicoli a motore

### C2.6.5 Obbligo di riprendere il veicolo

Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dalla nostra ricezione dell'avviso di sinistro scritto (o in un'altra forma testuale), siete obbligati a riprendere detto veicolo rimesso in ordine.

### C2.6.6 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non viene indennizzata se l'avente diritto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto. Gli indennizzi che vengono pagati in base al costo presumibile della riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

### C2.7 Uso a scopo militare

Le nostre prestazioni sono versate a titolo sussidiario. Viene risarcita la parte del danno non pagata dagli enti.

## C3 Ulteriori esclusioni concernenti la copertura casco

### C3.1 Danni d'esercizio

Danni d'esercizio, di rottura e d'usura, in particolare anche dovuti a rotture di sospensioni in seguito alle vibrazioni del veicolo e all'affaticamento del materiale, danni ai vetri o materiali utilizzati in sostituzione del vetro insorti gradualmente, danni dovuti ad ingrassaggio o lubrificazione insufficiente, danni causati dalla mancanza d'olio, danni causati dall'introduzione di carburante errato, dal congelamento o dalla mancanza d'acqua nel radiatore (eccetto in seguito a furto assicurato), danni dovuti a difetti di materiale, di fabbricazione o di costruzione, nonché danni causati dalla merce caricata; inoltre danni che riguardano esclusivamente gli pneumatici (esclusa la foratura) o la batteria.

### C3.2 Mancato uso, deprezzamento

Danni in seguito a mancato uso, ridotta capacità di prestazione o d'uso del veicolo nonché valore affettivo, minor valore e plusvalore.

## C4 Sistemi di bonus

### C4.1 Sistema V (Casco)

#### C4.1.1 Sistema di bonus

Grado di bonus	% del premio base
V00	30%
V01	35%
V02	40%
V03	45%
V04	50%
V05	55%
V06	60%
V07	65%
V08	70%
V09	80%
V10	90%
V11	100%
V12	110%
V13	120%
V14	130%

#### C4.1.2 Periodo di osservazione



Per ogni anno assicurativo il grado di bonus viene ridefinito alla scadenza principale sulla base di un periodo di osservazione annuale. Al riguardo è rilevante l'andamento dei sinistri fino a 4 mesi prima della scadenza principale nei 12 mesi precedenti.

#### C4.1.3 Modifica del grado di bonus

Per ogni evento di collisione verificatosi durante il periodo di osservazione, che genera un indennizzo o la costituzione di una riserva, il bonus aumenta di 4 gradi. Se non si è verificato alcun sinistro durante il periodo di osservazione, si passa al grado immediatamente inferiore.

#### C4.1.4 Nessun aumento di grado:

- se non dobbiamo versare indennità per un evento notificatoci;
- se ci rimborsate l'importo dell'indennità entro 30 giorni da quando siete venuto a conoscenza della nostra liquidazione;
- se versiamo delle indennità per l'uso illecito benché non vi sia colpa alcuna imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
- se dobbiamo versare indennità per danni verificatisi durante una lezione di guida impartita da un istruttore di guida ufficialmente concessionario o se dobbiamo versare indennità per danni durante un esame ufficiale di guida;



## Veicoli a motore

- e) se dobbiamo versare un'indennità per eventi di collisione benché non vi sia colpa alcuna da parte degli assicurati e la controparte coinvolta nella collisione, o terzi, siano gli unici e totali responsabili per colpa e questi o il loro assicuratore abbia indennizzato al 100% il danno provato in materia di responsabilità civile;
- f) se versiamo un'indennità soltanto per la differenza tra il valore venale e se paghiamo solo la differenza tra il valore venale e un tipo di indennizzo basic, Standard o PLUS;



### C4.2 Protezione del bonus

Se è assicurata la copertura di protezione del bonus, il grado di bonus dell'assicurazione casco rimane invariato per l'anno successivo dopo il primo evento di collisione per periodo di osservazione che porterebbe all'aumento del grado.

Con la protezione del bonusPLUS, il livello del bonus rimane invariato indipendentemente dal numero dei sinistri.

### C4.3 Senza sistema di bonus

Se il contratto non si avvale di un sistema di bonus, il premio resta invariato indipendentemente dall'andamento dei sinistri.

## C5 Particolarità in caso di sinistro concernente la copertura casco

### C5.1 Riparazione

In casi urgenti potete effettuare una riparazione senza prima chiederne il permesso, a condizione che le spese preventivate non superino CHF 1'000 (per ciclomotori CHF 200).

### C5.2 Scelta dell'officina per le riparazioni

La scelta dell'officina per le riparazioni è lasciata all'assicurato; ci riserviamo comunque il diritto di stabilire un'altra officina qualificata, qualora con la ditta da voi scelta non venga raggiunta l'intesa sui metodi di riparazione o sul preventivo di spesa. Se l'assicurato non è d'accordo di far riparare il veicolo nell'officina da noi proposta rimborseremo solo la somma calcolata dal nostro esperto.

Qualora la riparazione venga eseguita senza il nostro consenso sulla base di un costo eccessivo, il nostro indennizzo si limita all'importo delle spese di riparazione calcolato dai nostri esperti.

Questa disposizione non si applica se viene stipulata la condizione complementare RepairPLUS e il veicolo viene riparato da un'azienda partner dell'Helvetia.

### C5.3 Ispezione e informazioni

Dovete permetterci di ispezionare in qualsiasi momento gli oggetti e il veicolo danneggiati prima e dopo la riparazione; inoltre, siete tenuti a fornirci le informazioni ed i documenti necessari per determinare l'entità del danno. In caso contrario, l'Helvetia si riserva la possibilità di ridurre la prestazione o di non erogarla del tutto.

### C5.4 Danno da furto

In caso di danno da furto dovete informare immediatamente il posto di polizia competente. Se il furto avviene all'estero, dev'essere notificato sussidiariamente al posto di polizia del domicilio svizzero.

Se il veicolo viene ritrovato o se sapete dove esso si trova, dovete informarci immediatamente.

### C5.5 Danni dovuti ad animali

In caso di collisione con un animale voi, rispettivamente il conducente, dovete provvedere affinché gli organi competenti (polizia o guardiacaccia) redigano un rapporto ufficiale sull'evento oppure il proprietario dell'animale confermi l'accaduto. Se ciò non avviene, assumiamo il danno al veicolo unicamente tramite la copertura per eventi di collisione, qualora questa sia stata inclusa.

## C6 Assicurazione casco precauzionale

Se non avete ancora sottoscritto una proposta d'assicurazione, il vostro veicolo a motore (esclusi i ciclomotori) è assicurato al valore attuale per 20 giorni contro i danni causati da eventi di collisione (fino al 7° anno di esercizio compreso) e casco parziale a partire dalla data d'immatricolazione presso l'ufficio della circolazione.

La copertura assicurativa è valida per le autovetture il cui prezzo di catalogo non supera i CHF 250'000; per le motociclette il prezzo non deve superare i CHF 40'000; per i furgoni e i minibus il prezzo non deve superare i CHF 100'000.

Per ogni evento di collisione vi viene addebitata una franchigia pari a CHF 500. Questi sinistri non hanno alcun influsso sui sistemi di bonus.

Non accordiamo alcuna copertura assicurativa casco a titolo precauzionale se è stata già stipulata una copertura per eventi di collisione o casco parziale, oppure se il veicolo viene noleggiato per scopi professionali.



# I Infortunio passeggeri

## I1 Persone assicurate

Sono assicurate la cerchia di persone specificate nella vostra polizza, nonché persone che subiscono un infortunio allorché, a favore degli occupanti assicurati, volontariamente e senza essere retribuiti:

- prestano i primi soccorsi sul luogo dell'infortunio;
- aiutano a salire o a scendere;
- collaborano durante le necessarie manipolazioni al veicolo nel corso del viaggio.

Queste persone sono assicurate per le medesime prestazioni del detentore e del conducente. Se avete assicurato solo gli occupanti oppure gli occupanti sono assicurati per somme superiori, valgono queste prestazioni.

Non sono assicurate le persone che occupano posti non autorizzati e trasportate su veicoli utilitari.

## I2 Coperture e prestazioni

### I2.1 Estensione della copertura assicurativa

Gli assicurati godono di copertura assicurativa per infortuni che subiscono in occasione dell'uso del veicolo specificato nella vostra polizza. Sono pure assicurati gli infortuni che avvengono salendo o scendendo dal veicolo, durante manipolazioni al veicolo nel corso del viaggio, nonché per prestare soccorso, durante il viaggio, nella circolazione stradale.

### I2.2 Nozione d'infortunio

È considerato un infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Consideriamo infortuni assicurati anche:

- Lesioni corporali, sempre che non siano dovute essenzialmente all'usura o a una malattia: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazione dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano (art. 6 cpv. 2 LAINF);
- danni alla salute prodotti dall'inalazione fortuita di gas o vapori;
- avvelenamenti o ustioni dovuti all'ingerimento involontario di sostanze e liquidi velenosi o tossici;
- annegamento, congelamenti, colpo di calore, insolazioni, come pure danni alla salute causati da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari.

L'enumerazione è esaustiva.

### I2.3 Generalità

Se una persona assicurata subisce un infortunio accordiamo le prestazioni specificate nella vostra polizza.

### I2.4 Circostanze estranee all'infortunio

Se delle circostanze estranee all'infortunio influiscono sulle conseguenze di un infortunio assicurato, le prestazioni vengono fissate in misura proporzionale secondo un referto medico.

### I2.5 Veicolo sovraffollato

Se nel veicolo si trova un numero di persone superiore a quello autorizzato dalla licenza di circolazione, in caso di menomazione dell'integrità o di morte la prestazione è calcolata in relazione al numero di posti rispetto al numero di occupanti. Due persone di età inferiore ai 16 anni sono considerate come una persona.

### I2.6 Relazione nei confronti dell'assicurazione responsabilità civile

Le nostre prestazioni (eccettuate le spese di guarigione) non vengono computate sui diritti di responsabilità civile e di rivalsa, a meno che il detentore o il conducente ne debba rispondere lui stesso totalmente o parzialmente.

Se forniamo delle prestazioni per conto di una terza persona responsabile, l'assicurato deve cederci i suoi diritti per l'ammontare delle prestazioni fornite.



### I2.7 Spese di guarigione

Se le spese di guarigione sono assicurate, rimborsiamo per ogni infortunio le spese che ne conseguono entro 5 anni dal giorno dell'infortunio. Dopo questo termine provvediamo inoltre a pagare per una durata illimitata le spese di guarigione che si verificano, fino a concorrenza di CHF 20'000.

#### I2.7.1 Cura medica

Le spese necessarie per le cure prodigate od ordinate da un medico o da un dentista diplomato, le spese ospedaliere nel reparto privato, come pure le spese per il trattamento medico e per vitto e alloggio nei casi di cure ordinate dal medico, previo nostro consenso. Inoltre le spese dei trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo Stato.

#### I2.7.2 Costi per il Rooming-in

Nel caso che un bambino assicurato deve essere ricoverato in ospedale a causa di un sinistro, assumiamo anche i costi di prenotazione dei genitori all'ospedale fino ad un massimo di CHF 10'000.

#### I2.7.3 Cure a domicilio

In caso di cure a domicilio, le spese per i servizi prescritti dal medico da parte di personale sanitario diplomato. Ad esso sono equiparati infermiere ed infermieri che vengono messi a disposizione dall'associazione del personale d'assistenza sanitaria e da organizzazioni d'assistenza sanitaria a domicilio, ad eccezione però degli aiuti domestici, i quali non esercitano alcuna funzione d'assistenza sanitaria.



## Veicoli a motore

### 12.7.4 Mezzi ausiliari

Le spese dei mezzi ausiliari per compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio e le spese per altri mezzi e oggetti necessari (esempi: occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi).

Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di locomozione meccanici e le spese per la costruzione, la modifica, l'affitto e la manutenzione di immobili.

### 12.7.5 Danni materiali

Le spese per la riparazione di oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo e che sono stati danneggiati in seguito a infortunio. Per gli occhiali, le lenti a contatto, gli apparecchi acustici, le protesi, ecc., esiste un diritto alla riparazione o, in caso di impossibilità di riparazione, al rimpiazzo (valore a nuovo) soltanto se il danno corporale viene curato da un medico.

Sono assicurati anche i danni a vestiti e effetti personali di persone private, che si sono occupati al recupero e trasporto di persone ferite assicurate e di cani e gatti trasportati insieme.

### 12.7.6 Abiti, effetti personali

Fino a CHF 5'000 le spese per pulizia, riparazione o, in caso di riparazione impossibile, per il rimpiazzo (valore a nuovo) di abiti ed effetti personali danneggiati o distrutti in seguito ad infortunio che richiede un trattamento medico.

### 12.7.7 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio

Assumiamo le spese:

- per tutte le misure di salvataggio o di recupero dell'assicurato adottate in seguito all'infortunio;
- per tutti i trasporti necessari in seguito all'infortunio (con mezzi aerei soltanto se indispensabili per ragioni mediche o tecniche);
- per le azioni di ricerca intraprese allo scopo di salvare o recuperare l'assicurato, fino a CHF 10'000.

### 12.7.8 Spese per il trasferimento della salma

Le spese necessarie per il trasferimento della salma all'ultimo domicilio svizzero o nel Principato del Liechtenstein (comprese le spese per eventuali formalità di frontiera). Le spese vengono rimborsate a chi dimostra di averle sostenute.

### 12.7.9 Più di un'assicurazione

Se esistono più assicurazioni per le spese di guarigione presso diverse compagnie private, tali spese vengono pagate complessivamente solo una volta. In tal caso, il nostro obbligo di prestazione è regolamentato dalle disposizioni legali.

L'indennità non è dovuta se le spese di guarigione vanno a carico dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), dell'Assicurazione militare federale (AM), dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o dell'Assicurazione malattia (LAMal). In questi casi, noi completiamo le prestazioni nel quadro della copertura assicurativa esistente.



### 12.8 Diaria

In caso d'inabilità al lavoro versiamo per ogni infortunio la diaria convenuta durante la durata del trattamento medico, nonché per soggiorni di cura. In caso d'inabilità parziale al lavoro la nostra prestazione viene proporzionalmente ridotta.

Il pagamento viene effettuato al massimo per 5 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio. Esso inizia con l'accertamento medico dell'inabilità al lavoro, il più presto però 3 giorni prima del primo trattamento medico.

Per il giorno dell'infortunio stesso non viene corrisposta alcuna prestazione.

Il pagamento termina con l'accertamento dell'indennità per menomazione dell'integrità da parte dell'assicuratore.

Assicurati d'età inferiore ai 16 anni non ricevono alcuna diaria.



### 12.9 Indennità giornaliera per degenza in ospedale

L'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta viene versata, per ogni infortunio, durante la necessaria degenza in ospedale ed il soggiorno di cura. Il pagamento avviene al massimo per 5 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio.



### 12.10 Indennità per menomazione dell'integrità («Capitale d'invalidità»)

Se entro 5 anni dalla data dell'infortunio si verifica un danno permanente all'integrità fisica o psichica della persona assicurata conseguente all'infortunio stesso, ed è probabile che tale menomazione sussista per tutta la vita, la Compagnia versa un'indennità per menomazione dell'integrità. La somma viene determinata in base al grado del danno e alla somma d'assicurazione concordata.

Per determinare la menomazione dell'integrità sono vincolanti i seguenti principi:



### I2.10.1 Scala contrattuale dell'indennità per menomazione dell'integrità

La scala contrattuale per la menomazione dell'integrità corrisponde a quella dell'allegato 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

	Per cento
Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice	5
Perdita totale di un pollice	20
Perdita di una mano	40
Perdita di un braccio all'altezza del gomito o al di sopra	50
Perdita di un alluce	5
Perdita di un piede	30
Perdita di un rene	20
Perdita della milza	10
Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione	40
Perdita dell'olfatto o del gusto	15
Sordità completa di un orecchio	15
Perdita della facoltà visiva di un occhio	30
Sordità completa	85
Perdita totale della facoltà visiva	100
Lussazione recidivante della Spalla	10
Perdita di una gamba all'altezza del ginocchio	40
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	50
Perdita di un padiglione auricolare	10
Perdita del naso	30
Scotennatura	30
Deturpazione molto grave del viso	50
Compromissione grave della funzione masticatoria	25
Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della Colonna vertebrale	50
Paraplegia	90
Tetraplegia	100
Compromissione molto grave della funzione polmonare	80
Compromissione molto grave della funzione renale	80
Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di Concentrazione	20
Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicinali senza crisi	30
Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psico-organica molto grave	80

In caso di parziale perdita o privazione dell'uso, viene effettuata una riduzione proporzionale.

### I2.10.2 Casi non menzionati

Se non è possibile accertare l'entità della menomazione dell'integrità applicando i principi summenzionati, essa viene determinata in conformità alle direttive per il calcolo della menomazione dell'integrità ai sensi della LAINF/OAINF e alle relative tabelle elaborate dalla SUVA.

### I2.10.3 Indennità massima

Il grado di menomazione dell'integrità non può mai superare il 100%.

### I2.10.4 Infermità preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità superiore a quella che dovrebbe essere versata, se l'infortunio avesse interessato una persona in buono stato fisico. Se la parte del corpo era già parzialmente o totalmente persa o inutilizzabile prima dell'infortunio, la percentuale della menomazione dell'integrità preesistente, da calcolare in base ai suddetti principi, viene dedotta al momento della determinazione della menomazione dell'integrità.

### I2.10.5 Determinazione del grado di menomazione dell'integrità

La determinazione ha luogo quando lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente permanente, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio. L'indennità per menomazione dell'integrità è esigibile al momento della determinazione del relativo grado di menomazione dell'integrità da parte dell'assicuratore.

### I2.10.6 Determinazione dell'indennità per menomazione dell'integrità

L'importo della suddetta indennità viene determinato come segue:

- se la menomazione dell'integrità non supera il 25%, viene corrisposta una percentuale della somma d'assicurazione corrispondente al grado della menomazione dell'integrità;
- in caso di menomazione dell'integrità superiore al 25%, l'indennità aumenta in percentuale della somma d'assicurazione concordata in base alla tabella seguente.



## Veicoli a motore

Percentuale della menomazione dell'integrità	Indennità	Percentuale della menomazione dell'integrità	Indennità	Percentuale della menomazione dell'integrità	Indennità
26 %	28 %	51 %	105 %	76 %	230 %
27 %	31 %	52 %	110 %	77 %	235 %
28 %	34 %	53 %	115 %	78 %	240 %
29 %	37 %	54 %	120 %	79 %	245 %
30 %	40 %	55 %	125 %	80 %	250 %
31 %	43 %	56 %	130 %	81 %	255 %
32 %	46 %	57 %	135 %	82 %	260 %
33 %	49 %	58 %	140 %	83 %	265 %
34 %	52 %	59 %	145 %	84 %	270 %
35 %	55 %	60 %	150 %	85 %	275 %
36 %	58 %	61 %	155 %	86 %	280 %
37 %	61 %	62 %	160 %	87 %	285 %
38 %	64 %	63 %	165 %	88 %	290 %
39 %	67 %	64 %	170 %	89 %	295 %
40 %	70 %	65 %	175 %	90 %	300 %
41 %	73 %	66 %	180 %	91 %	305 %
42 %	76 %	67 %	185 %	92 %	310 %
43 %	79 %	68 %	190 %	93 %	315 %
44 %	82 %	69 %	195 %	94 %	320 %
45 %	85 %	70 %	200 %	95 %	325 %
46 %	88 %	71 %	205 %	96 %	330 %
47 %	91 %	72 %	210 %	97 %	335 %
48 %	94 %	73 %	215 %	98 %	340 %
49 %	97 %	74 %	220 %	99 %	345 %
50 %	100 %	75 %	225 %	100 %	350 %

### 12.10.7 Pagamento sotto forma di rendita

Se l'assicurato ha compiuto il 70° anno di età al momento dell'infortunio, la prestazione per menomazione dell'integrità ai sensi delle disposizioni summenzionate viene erogata sotto forma di una rendita vitalizia pari al 10% annuo della prevista indennità per menomazione dell'integrità. La rendita viene versata in anticipo con cadenza trimestrale.



### 12.11 Decesso

Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, noi paghiamo la somma convenuta con la deduzione di eventuali indennità per menomazione dell'integrità che fossero già state versate per lo stesso infortunio.

#### 12.11.1 Assicurati di età inferiore ai 16 anni

Per questi, l'indennità per il caso di decesso ammonta ad un massimo di CHF 10'000.

#### 12.11.2 Aumento della prestazione in caso di morte

La prestazione viene aumentata del 50%, se l'assicurato nel momento del decesso lascia un figlio ereditario sotto i 18 anni.

### 12.11.3 Persone aventi diritto

La somma in caso di morte viene pagata alle persone aventi diritto nel seguente ordine:

- al coniuge;
- ai figli e ai figli adottivi, in parti uguali;
- ai genitori, in parti uguali;
- ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali;
- ai figli dei fratelli e delle sorelle, in parti uguali.

Se non esiste alcuno degli aventi diritto summenzionati, bonifichiamo le spese di sepoltura fino al 10% della somma in caso di morte.

### 12.12 Assicurazione per cani e gatti trasportati

I cani e gatti trasportati nel veicolo assicurato sono coperti in caso di incidente assicurato secondo le prestazioni seguenti, a condizione che le prestazioni di base corrispondenti (12.7 e 12.11) siano assicurate:

#### 12.12.1 Capitale in caso di morte

Capitale pagabile in caso di morte se l'animale muore o se le sue ferite sono tali a rendere necessaria l'eutanasia entro la settimana seguente l'incidente assicurato. La prestazione sul prezzo d'acquisto pagato, comprese le spese di cremazione e d'inumazione è limitata a CHF 2'500 per animale. Il limite massimo ammonta a CHF 5'000 per incidente assicurato. Eventuali prestazioni derivanti da cure mediche (12.12.2) sono prese in conto.

#### 12.12.2 Cura medica

Cura medica in rapporto con un incidente assicurato a concorrenza delle spese effettive fino a CHF 2'500 per animale e CHF 5'000 per incidente. La presa a carico dei costi interviene in complemento alle prestazioni di eventuali assicurazioni esistenti per animali.

## 13 Particolarità in caso di evento infortunistico

### 13.1 Medico

Dopo un infortunio bisogna rivolgersi il più presto possibile a un medico diplomato.

### 13.2 Segreto professionale

Il medico curante deve essere sciolto dal segreto professionale nei nostri confronti. Possiamo chiedere una visita da parte di un medico di fiducia da noi designato.

### 13.3 Autopsia

In caso di morte i superstiti aventi diritto devono rilasciarci per tempo l'accordo di procedere ad una autopsia tramite un medico che sarà da noi designato.



### A Keep driving

#### A1 Estensione dell'assicurazione

Assicurati sono gli occupanti del veicolo come anche i veicoli registrati nella vostra polizza, con un peso totale fino a 3'500 kg e il rimorchio trainato con il veicolo assicurato.

#### A2 Coperture e prestazioni



##### A2.1 Assistance

Se il veicolo assicurato non può circolare a causa di un guasto oppure se si verifica un evento assicurato coperto da un'assicurazione responsabilità civile, casco o infortuni, la Compagnia fornisce le seguenti prestazioni unicamente in relazione ai costi che ne derivano:

##### A2.1.1 Spese di viaggio e di noleggio veicolo fino a un massimo di CHF 1'500

###### Spese di viaggio

- Viaggi con mezzi di trasporto pubblico, taxi o altri mezzi di trasporto oppure
- un' autista per il rientro delle persone o il recupero del veicolo idoneo alla circolazione nel luogo di residenza in Svizzera per la via più corta e diretta, nel caso in cui a causa di un sinistro, malattia, morte del conducente o se il conducente risulta disperso, un'ulteriore viaggio di ritorno non è più possibile e nessuno degli occupanti del veicolo è in possesso della licenza di condurre.

###### Spese per un veicolo a noleggio

In caso di avaria del veicolo registrato nella polizza, vi rimborsiamo l'affitto di un veicolo di riserva uguale e della stessa classe di prezzo del vostro, al massimo i seguenti importi IVA inclusa:

In relazione a un evento assicurato di responsabilità civile, casco o infortuni in Svizzera/Principato del Liechtenstein.

Prezzo di catalogo incl. accessori del veicolo assicurato	Risarcimento massimo al giorno	Risarcimento massimo
fino a CHF 30'000	CHF 43	CHF 600
fino a CHF 50'000	CHF 60	CHF 900
fino a CHF 70'000	CHF 76	CHF 1'100
fino a CHF 90'000	CHF 92	CHF 1'300
sopra i CHF 90'000	CHF 110	CHF 1'500

In relazione a un guasto e in caso di un evento assicurato all'estero, l'indennizzo è limitato al risarcimento massimo.

Viene rimborsata anche l'eventuale tassa per il noleggio di sola andata.

Il noleggio di un veicolo sostitutivo può essere effettuato solo se la persona assicurata è in possesso di una carta di credito.

##### A2.1.2 Costi di pernottamento

Costi di pernottamento complessivamente CHF 1'500.

##### A2.1.3 Costi di recupero

Costi di recupero per il veicolo ed il rimorchio.

##### A2.1.4 Costi di trasporto e di traino

Costi di trasporto e di traino nell'officina più vicina in considerazione del lavoro da eseguire ed in luogo adatto per lo stazionamento.

##### A2.1.5 Costi soccorso stradale

Costi soccorso stradale inclusi i pezzi di ricambio per rimettere il veicolo in grado di muoversi dal posto del sinistro. Per pezzi di ricambio si intende quelli che sono a disposizione del veicolo di soccorso (la benzina e la batteria non sono assicurati).

Per guasto si intende difetti tecnici, pneumatici rovinati, mancanza di carburante, batterie scariche, chiavi del veicolo rinchiuse come anche la perdita ed il danneggiamento delle medesime.

##### A2.1.6 Costi di spedizione

Costi di spedizione per pezzi di ricambio.

##### A2.1.7 Costi per il rientro

Costi per il rientro del veicolo danneggiato al luogo di residenza dell'assicurato,

- se una riparazione comporta grandi problemi (per esempio: procurarsi dei pezzi di ricambio);
- se il veicolo non può essere riparato entro 24 ore (Svizzera) o, su perizia di un esperto, entro 5 giorni (estero) e se le spese di riparazione e di rientro sono inferiori al valore venale del veicolo;
- in caso di furto se il veicolo viene ritrovato entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di sinistro scritto (o in un'altra forma testuale).

##### A2.1.8 Costi doganali

Costi doganali per il veicolo, il rimorchio o pezzi di ricambio.

##### A2.1.9 Anticipo rimborsabile delle spese

Anticipo rimborsabile delle spese fino a CHF 2'000 per eventi straordinari all'estero (per es. fatture di riparazione elevate).

##### A2.1.10 Traghetti e treni navetta per auto

Se a causa di un evento assicurato si perde la coincidenza per il traghetto o il treno navetta per l'auto, la Helvetia si fa carico delle spese conseguenti fino a un importo massimo di CHF 1'000:

- le spese supplementari per nuovi biglietti di traghetti e treni navetta per auto;
- le prestazioni prenotate non percepite per il soggiorno delle altre persone in viaggio.



## Veicoli a motore

### A2.1.11 Altri costi

Altri costi fino a CHF 500 come per esempio:

- I costi delle telefonate necessarie in relazione all'inidoneità alla circolazione del veicolo o ad un evento assicurato;
- costi per la perdita dei documenti del veicolo e della licenza di condurre;
- costi di stazionamento (tassa di deposito).

### A2.1.12 Limitazioni

- A meno che non siano menzionati, non sono assicurati i costi dei materiali né ulteriori spese di riparazione, né tanto meno i costi concernenti i servizi o la garanzia.
- Le prestazioni di Assistance e della copertura casco sono dovute una volta per ogni evento assicurato, non possono essere cumulate e sono limitate complessivamente a CHF 10'000.



### A2.2 Danni agli pneumatici

Sono assicurati i danni agli pneumatici montati sul veicolo assicurato causati da chiodi e viti, cordoli, schegge di vetro o altri oggetti appuntiti, nonché i danni di origine dolosa/vandalica. La somma assicurata è limitata al valore concordato nella polizza per pneumatico. Gli pneumatici vengono indennizzati al prezzo netto (escluso sconto di vendita).

Sono coperte le seguenti prestazioni:

- sostituzione del pneumatico danneggiato al suo valore a nuovo, fino ad un importo massimo pari alla somma d'assicurazione concordata per pneumatico;
- costo della sostituzione di un secondo pneumatico di pari valore sullo stesso asse, se è tecnicamente necessario;
- montaggio nell'ambito della somma d'assicurazione concordata per pneumatico.

Non sono coperti i danni agli pneumatici riconducibili alle seguenti cause:

- errata regolazione dell'assetto;
- errata pressione di gonfiaggio rispetto a quella raccomandata nelle istruzioni d'uso rilasciate dal produttore dell'auto, della moto e degli pneumatici.

Non sono assicurate le spese conseguenti, ad esempio per i cerchioni, la cui causa diretta è legata al sinistro.

Se uno pneumatico si può riparare, vengono rimborsate le spese di riparazione, a condizione che siano inferiori ai costi per la sostituzione.

Se la profondità di profilo residua dello pneumatico misura meno di 3 mm, non viene pagato alcun indennizzo.

### A2.3 Ulteriori esclusioni concernenti la copertura Assistance

Pretese di regresso e di compensazione da parte di terzi, come pure prestazioni di altri responsabili eseguite anticipatamente.

### A2.4 Obblighi in caso di sinistro

Per le nostre prestazioni di soccorso, noi o i nostri partner dobbiamo essere informati immediatamente.

Non sono assicurate le prestazioni per provvedimenti che non sono stati organizzati o predisposti dalla Helvetia o dalle autorità competenti. Questa esclusione non vale per le prestazioni in conformità all'articolo A2.1.1, A2.1.2 e A2.1.11

A nostra richiesta, sono da farci pervenire i seguenti documenti originali:

- Attestati e testimonianze ufficiali;
- Ricevute e fatture;
- Rapporti di polizia.

### A2.5 Pretese nei confronti di terzi

Se da questo contratto abbiamo effettuato delle prestazioni, per le quali la persona assicurata può rivalersi contro terzi con delle richieste di prestazioni, deve cedere a noi le prestazioni, fino a concorrenza di quelle ricevute.



### A2.6 Protezione giuridica circolazione

Se è stata stipulata l'assicurazione complementare Assistance, sono assicurate le seguenti prestazioni dell'assicurazione protezione giuridica circolazione (A2.6.1–A2.6.10).

Rischi assunti da Coop Protezione Giuridica SA, la cui sede è situata a: 5000 Aarau, Entfelderstrasse 2 (in seguito citata come «Coop Protezione Giuridica»).

Le persone assicurate hanno diritto d'azione diretta nei confronti di Coop Protezione Giuridica.

#### A2.6.1 Persone e veicoli assicurati

Sono assicurate le autovetture menzionate nella polizza veicoli a motore dell'Helvetia Assicurazioni, così come pure tutti gli utenti in qualità di:

- Proprietario/detentore del veicolo assicurato;
- Conducente del veicolo assicurato;
- passaggero del veicolo assicurato.



### A2.6.2 Prestazioni assicurate

Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) La presa a carico degli interessi giuridici dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica;
- b) Copertura fino ad un massimo di CHF 50'000:
  - costi dell'avvocato incaricato;
  - costi di periti incaricati
  - spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato;
  - indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell'assicurato;
  - pagamento in via di anticipo delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. L'assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica.

Non vengono coperte:

- c) Multe e sanzioni pecuniarie;
- d) Risarcimento danni;
- e) Costi a carico di terzi o responsabili.

Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore della persona assicurata devono essere rimborsate in misura pari alle prestazioni fornite.

### A2.6.3 Sussidiarietà

Il diritto alle prestazioni assicurate sussiste unicamente quando le prestazioni richieste non debbano già essere fornite da un altro assicuratore, rispettivamente in assenza del medesimo.

### A2.6.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a Coop Protezione Giuridica sono da indirizzare alla sua sede principale di Aarau (info@cooprecht.ch risp. +41 62 836 00 57) oppure ad una delle sue filiali (Lausanne +41 21 641 61 20 / Bellinzona +41 91 825 81 80).

### A2.6.5 Foro giudiziario

Coop Protezione Giuridica riconosce come foro giudiziario il luogo di domicilio svizzero dell'assicurato oppure Aarau (sede principale di Coop Protezione Giuridica).

### A2.6.6 Annuncio di un caso di protezione giuridica

Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata e, se richiesto, per iscritto o in un'altra forma testuale nell'eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica.

L'assicurato deve procurare al competente servizio di Coop Protezione Giuridica le dovute informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l'insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle autorità competenti.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza Coop Protezione Giuridica a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave

gli obblighi contrattuali può indurre Coop Protezione Giuridica a negare le proprie prestazioni.

### A2.6.7 Trattamento di un caso di protezione giuridica

Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con l'assicurato, prende le misure necessarie alla tutela degli interessi dello stesso.

Nel caso in cui risulti necessario l'incarico di un avvocato, in particolare modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporre uno di sua scelta. Ove Coop Protezione Giuridica SA non accettasse questa scelta, l'assicurato può proporre altri tre avvocati non appartenenti allo stesso studio. Coop Protezione Giuridica SA deve accettare uno dei tre avvocati proposti.

Prima di conferire il mandato all'avvocato prescelto, l'assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento a Coop Protezione Giuridica. L'inosservanza di tale disposizione può indurre Coop Protezione Giuridica a ridurre le proprie prestazioni.

Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

### A2.6.8 Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni tra Coop Protezione Giuridica e l'assicurato per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, quest'ultimo ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni del concordato sull'arbitrato.

Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

### A2.6.9 Casi di sinistro assicurati

- a) Richiesta risarcimento danni extra-contrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC
  - Validità territoriale: vedi articolo D1
  - Data determinante: data dell'evento dannoso
  - Particolarità:
    - valore litigioso minimo CHF 500

– non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali

- b) Controversie con un'assicurazione, cassa malati, o cassa pensione in relazione ad un incidente della circolazione
  - Validità territoriale: vedi articolo D1
  - Data determinante: data del sinistro assicurato
  - Particolarità:
    - valore litigioso minimo CHF 500



## Veicoli a motore

### c) Procedure penali contro una persona assicurata

- Validità territoriale: vedi articolo D1
- Data determinante: data presunta violazione della legge
- Particolarità:

– Non sono assicurati: casi in concomitanza con guida in stato d'ebrietà superiore a 1,6‰ oppure sotto l'influsso di sostanze stupefacenti

– Nel caso di un procedimento nei confronti dell'assicurato per un reato intenzionale, le spese saranno rimborsate solo dopo la sua assoluzione o l'abbandono del procedimento. Nessun costo sarà pagato se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento è in connessione con una transazione o un risarcimento all'accusatrice, all'accusatore o a terze persone.

### d) Procedure amministrative contro una persona assicurata

- Validità territoriale: vedi articolo D1
- Data determinante: data presunta violazione della legge

– non sono assicurati:  
– costi inerenti accertamenti medici atti a determinare l'idoneità alla guida  
– casi in concomitanza con guida in stato d'ebrietà superiore a 1,6‰ oppure sotto l'influsso di sostanze stupefacenti così come pure per i casi atti al riottenimento della licenza di condurre

## A2.6.10 Esclusioni generali

Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei seguenti casi:

- a) per i casi verificatisi prima dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- b) per vertenze fra persone assicurate per lo stesso contratto oppure con la Coop Protezione Giuridica, i loro organi o incaricati;
- c) per i casi in relazione ad un delitto intenzionale così come pure provocati intenzionalmente;
- d) per i casi secondo articolo D8.3 «Disordini, Requisizione, Ionizzazione»
- e) per i casi in relazione a crediti ceduti;
- f) per i casi che non risultano espressamente menzionati;
- g) per i casi in relazione con competizioni secondo articolo D8.1 «Competizioni di velocità e corse su circuiti di gara e di allenamento»;
- h) per i casi di sinistro per i quali il veicolo assicurato viene utilizzato per il trasporto di persone o scuola di guida a scopo lucrativo;
- i) per i casi in relazione con veicoli a noleggio.



## Z Assicurazioni complementari

### Z1 Estensione dell'assicurazione

Se incluse nel vostro contratto, sono previste le seguenti assicurazioni complementari.

### Z2 Coperture e prestazioni



#### Z2.1 Rinuncia in caso di colpa grave

In caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave rinunciamo al diritto di regresso previsto dalla legge.

Non viene concessa alcuna rinuncia se la persona assicurata provoca l'evento assicurato (art. 31 cpv. 2 e art. 65 cpv. 3 LCStr.):

- in stato di ebbrezza o inidoneità alla guida, perché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di medicinali oppure se per altri motivi non ha le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo (ad es. colpo di sonno);
- in seguito a un'infrazione per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr.

Non viene concessa alcuna rinuncia nemmeno nei casi in cui il conducente si è sottratto a un provvedimento mirante ad accertare l'inidoneità alla guida. In questo caso, la quota non assicurata è pari ad almeno il 20%.



#### Z2.2 Oggetti privati trasportati

Se il veicolo ha subito un danno sono assicurati, al valore a nuovo e fino all'importo che figura sul contratto, il danneggiamento o la distruzione degli oggetti privati trasportati con il veicolo dichiarato e che servono all'uso personale degli occupanti. In caso di furto, la copertura assicurativa è concessa solamente se gli oggetti privati trasportati si trovavano nel veicolo completamente chiuso (nel caso delle moto, in contenitori fissati stabilmente e protetti contro il furto).

Non sono assicurati:

Qualsiasi genere di velocipede, mezzi di pagamento, valori pecuniari, biglietti, abbonamenti, metalli preziosi, monete e medaglie, pietre preziose e perle non montate, gioielli, qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, supporto dati, software e articoli commerciali, indumenti protettivi per la moto (caschi, tute protettive, combinate, incl. protezioni, stivali, guanti), nonché gli oggetti utilizzati per l'esercizio della professione. I valori soggettivi non vengono indennizzati.



#### Z2.3 Utensili da lavoro

##### Oggetti assicurati

Sono assicurate le attrezzature personali che servono all'esercizio della professione e sono di proprietà del conducente, dei passeggeri o del contraente dell'assicurazione.

Non sono assicurati:

- a) valori pecuniari e oggetti di valore, mezzi di pagamento, documenti e piani, campionari e telefoni cellulari;
- b) le merci e i beni trasportati propri e di terzi così come l'equipaggiamento mobile del veicolo;
- c) articoli ad uso privato (ad es. Laptop privato).

##### Rischi assicurati

La copertura assicurativa comprende il danneggiamento, il furto o la distruzione e inizia non appena gli oggetti si trovano nel veicolo assicurato e termina non appena gli oggetti vengono rimossi dal veicolo assicurato.

Il contraente dell'assicurazione rispettivamente le persone da lui incaricate devono preoccuparsi che quando posteggiano il veicolo vengano prese tutte le misure che garantiscano la migliore protezione possibile per gli utensili da lavoro assicurati. Se si lascia il veicolo, si dovranno chiudere, rispettivamente chiudere a chiave tutte le aperture quali finestrini, tettuccio, bagagliaio o portiere ecc. Gli utensili da lavoro assicurati non devono essere visibili dall'esterno e non devono essere riconoscibili come tali da terzi.

##### Prestazioni assicurate

Helvetia rimborsa le spese di riparazione o il valore a nuovo al momento dell'evento assicurato. Le prestazioni complessive per veicolo ed evento sono limitate alla somma d'assicurazione indicata nel contratto.



#### Z2.4 Indumenti per la moto

Noi paghiamo la somma che è concordata nella copertura assicurativa, per le riparazioni al massimo comunque i seguenti importi: nei primi due anni dall'acquisto, l'importo per il riacquisto di una cosa dello stesso valore al momento in cui è avvenuto il danno; dopo si riduce il risarcimento al 75% del prezzo per il riacquisto.

Gli indumenti per la moto assicurati comprendono:

- caschi;
- tute protettive, combinate, incl. protezioni;
- stivali;
- guanti.

L'enumerazione è esaustiva.

Per danni agli indumenti per la moto noi intendiamo:

- a) la distruzione o il danneggiamento conseguenti ad un incidente con la moto.

Non assicurati sono quei danni puramente ottici, che non pregiudicano la protezione;



## Veicoli a motore

- b) il furto, a condizione che le cose si trovino in contenitori fissati stabilmente alla moto, completamente chiusi e protetti contro il furto; il furto dei caschi é anche assicurato se sono muniti di serrature per caschi e assicurati alla moto.

Assicurati sono i danni agli indumenti per la moto del guidatore del motoveicolo assicurato e della persona trasportata. In aggiunta la copertura assicurativa vale anche per lo stipulante come guidatore o passeggero di un qualsiasi motoveicolo.

Se da questo contratto abbiamo effettuato delle prestazioni, per le quali la persona assicurata può rivalersi contro terzi con delle richieste di prestazioni, deve cedere a noi le prestazioni fino a concorrenza di quelle ricevute.

Non sussiste copertura assicurativa per pretese di regresso e di compensazione di terzi.



### S Prestazioni di servizio

#### S1 Estensione del servizio

Sono assicurati gli occupanti del veicolo come anche il veicolo registrato nella vostra polizza.

#### S2 Coperture e prestazioni



##### S2.1 Litigi contrattuali in relazione al suo veicolo

###### S2.1.1 Casi di sinistro assicurati

Coop Protezione giuridica SA accorda la protezione giuridica esclusivamente nei seguenti casi: Controversie derivanti da contratti relativi al veicolo assicurato (incl. vendita del veicolo ed acquisto di un nuovo veicolo assicurato tramite Helvetia).

###### S2.1.2 Prestazioni assicurate

- La presa a carico degli interessi dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica;
- copertura fino ad un massimo di CHF 50'000. – per caso
  - dei costi del legale incaricato;
  - dei costi di periti incaricati;
  - delle spese giudiziarie e di procedura a suo carico;
  - delle indennità processuali a favore della controparte.

Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere rimborsate a Coop Protezione Giuridica fino a concorrenza delle prestazioni fornite.

###### S2.1.3 Non sono assicurati

- Tutte le controversie e caratteristiche che non risultano espressamente menzionate;
- Controversie relative a contratti di assicurazione;
- Casi verificatisi prima della conclusione del pacchetto di servizi;
- Casi direttamente o indirettamente correlati a un delitto commesso intenzionalmente;
- Casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente e per le controversie o procedure di diritto civile o amministrativo da essi derivanti;
- Casi contro avvocati, mediatori, periti ed esperti partecipanti a un caso di protezione giuridica assicurato;
- Casi in relazione a crediti ceduti a una persona assicurata;
- Casi in relazione a crediti ereditati da una persona assicurata in virtù di una successione;
- Casi relativi ad eventi bellici o disordini, scioperi e serrate

###### S2.1.4 Non vengono coperte

- multe
- risarcimento danni
- costi a carico di terzi responsabili

###### S2.1.5 Copertura temporale

È determinante la data dell'evento dal quale sorge la controversia. Nessun periodo d'attesa.

###### S2.1.6 Validità territoriale

Analogo a D1 delle disposizioni comuni.

###### S2.1.7 Procedura in caso di sinistro

In caso di sinistro, si applicano le disposizioni dell'articolo sulla protezione giuridica A2.6.4, A2.6.6, A2.6.7, A2.6.8.



##### S2.2 Liberazione dal pagamento dei premi

Se il detentore, il conducente abituale indicato nella polizza oppure il coniuge o il partner convivente facente parte della sua stessa economia domestica subisce un incidente stradale mentre utilizza il veicolo assicurato e tale evento determina un'incapacità di guadagno pari almeno al 70%, l'Helvetia lo esonera per 5 anni dal pagamento del premio relativo al presente contratto. Un'incapacità di guadagno inferiore al 70% non dà diritto ad alcun esonero dal pagamento dei premi. Qualsiasi cambiamento del grado di incapacità di guadagno deve essere comunicato immediatamente all'Helvetia. I premi condonati dall'Helvetia in misura superiore al dovuto devono essere rimborsati a posteriori.

L'incapacità di guadagno deve essere comprovata con una decisione passata in giudicato dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). L'esonero dal pagamento dei premi inizia dalla data in cui l'Helvetia riceve tale decisione.

Il diritto alla prestazione non sussiste se l'incapacità di guadagno è riconducibile per oltre la metà a malattie o infortuni insorte o verificatisi prima dell'inizio del contratto o dopo l'incidente stradale in questione. L'onere della prova circa il diritto alla prestazione è a carico dello stipulante.

L'esonero dal pagamento dei premi è valido per il contratto assicurativo stipulato e termina in caso di cambio di detentore (eccezione: coniuge o partner convivente).

L'esonero dal pagamento dei premi non si applica alle persone giuridiche (incl. associazioni) né alle comunità di proprietari per piani e alle comunioni ereditarie.



## Veicoli a motore



### S2.3 Garanzia di aggiornamento

I casi di sinistro vengono indennizzati secondo le condizioni valide ai sensi del contratto oppure in base all'ultima versione delle Condizioni Generali d'Assicurazione dell'Assicurazione veicoli a motore dell'Helvetia, purché ciò vada a favore del cliente.



### S2.4 Costi per la consulenza psicologica

La persona assicurata può avvalersi di sostegno e consulenza psicologici se ciò si rende necessario a seguito di un evento assicurato da questo contratto. Le prestazioni, che comprendono tre telefonate per un controvalore massimo di CHF 1'000, si applicano per ogni persona assicurata ed evento. Il servizio di assistenza o di consulenza vengono forniti dalla fondazione Carelink.

Non sono assicurate le prestazioni mediche, le partecipazioni ai costi e le franchigie delle assicurazioni sociali svizzere.



### Definizioni

<b>Accessori (casco)</b>	Gli accessori sono cose mobili. Sono oggetti che vengono utilizzati esclusivamente per o con i veicoli assicurati. Esempi: ruote di riserva, catene per la neve, triangoli, cavo di ricarica per veicoli elettrici.
<b>Anno d'esercizio (casco)</b>	Lasso di tempo comprendente 12 mesi, calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione del veicolo. Per i periodi inferiori a un anno il calcolo avverrà in modo proporzionale.
<b>Attestato d'assicurazione</b>	L'attestato d'assicurazione vale quale conferma dell'esistenza dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per veicoli a motore e viene inviato per via elettronica agli uffici cantonali della circolazione stradale.
<b>Colpa grave</b>	Commette una colpa grave chi, non osserva i più elementari comandamenti della prudenza, che ogni persona sensata, nelle stesse situazioni e nelle stesse circostanze, osserverebbe.
<b>Componenti familiari</b>	Sono considerati componenti familiari: il coniuge ed i parenti in generale, così come anche fratelli e sorelle tra di loro.
<b>Corse illecite</b>	Sottrazione del veicolo per uso. Il proprietario del veicolo non avrà nessun addebito se non ha niente a che vedere con la sottrazione.
<b>Danni corporali (responsabilità civile)</b>	Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute di persone.
<b>Danni materiali (responsabilità civile)</b>	Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali.
<b>Equipaggiamenti (casco)</b>	Gli equipaggiamenti fanno parte della dotazione e della funzione del veicolo. Sono strettamente e fortemente collegati al veicolo e costituiscono con lo stesso un'unità materiale. Inoltre sono adeguati al veicolo tanto per la loro forma che per la loro consistenza. Esempi: tetti scorrevoli, «spoiler». L'equipaggiamento comprende anche un aggiornamento software opzionale collegato al veicolo.
<b>Noleggio privato</b>	Corse in relazione alle quali il detentore del veicolo assicurato lo mette a disposizione a noleggio in maniera non professionale.
<b>Obblighi</b>	Sotto gli obblighi in caso di sinistri è regolato come si deve comportare il cliente dell'assicurazione se avvengono questi eventi temuti e tutto quello che deve intraprendere.
<b>Prezzo di catalogo</b>	Listino ufficiale dei prezzi al momento della fabbricazione del veicolo, degli equipaggiamenti e accessori. Se questo listino non esiste, vale il prezzo di fabbrica pagato per il veicolo nuovo, equipaggiamenti e accessori nuovi.
<b>Responsabilità civile</b>	L'obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.
<b>Sistemi di bonus</b>	Il sistema di bonus vigente per il contratto è riportato nella polizza. Alla stipulazione del contratto, la Helvetia definisce il grado di bonus.
<b>Trasporto per conto proprio</b>	Con trasporto per conto proprio s'intende il trasporto di merci da parte di un'impresa per finalità proprie quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b) lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dalla stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa; c) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze dell'impresa; d) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati; e) il trasporto costituisce solo un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.
<b>Trasporto privato di persone</b>	Corse durante le quali il detentore utilizza il veicolo assicurato per il trasporto di persone e per le quali non è necessario il rilascio di una licenza da parte dell'autorità competente.
<b>Trasporto professionale di persone o noleggio professionale</b>	Esiste attività professionale se per il rispettivo utilizzo (trasporto di persone o noleggio) è richiesta un'autorizzazione ufficiale e/o questo serve allo scopo principale dell'attività e genera un reddito durevole.
<b>Valore venale (attuale)</b>	Il valore venale (attuale) corrisponde all'importo in contanti che sarebbe possibile realizzare il giorno della valutazione (giorno in cui si è verificato l'evento assicurato) in caso di vendita del veicolo non danneggiato, tenendo conto degli equipaggiamenti ed accessori, della durata d'esercizio, della prestazione, della negoziabilità, dello stato, ecc. Se un accordo non può essere raggiunto per fissare il valore venale (attuale), saranno applicate le direttive di valutazione per veicoli stradali e rimorchi dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).
<b>Veicoli utilitari</b>	Per veicoli utilitari intendiamo tutti i veicoli a motore e rimorchi, eccettuate le automobili, i motocicli e ciclomotori.

